



COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA

Medaglia d'Argento al merito civile

Provincia di Salerno

SETTORE 3 - SERVIZI ALL'ENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 747 DEL 12-10-2026

Registro Proprio Servizio: n. 120 del 12-10-2026

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 COME INTEGRATO DAL CCNL 23 FEBBRAIO 2026) - RETTIFICA..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto prot. n.1 del 05.01.2026 di conferimento dell'incarico di responsabile del settore 3, Servizi all'ente;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.8 in data 27.02.2026, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del in data 27.02.2026, esecutiva è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- con delibera di Giunta Comunale n. 87 in data 24.09.2026 sono state emanati gli indirizzi alla delegazione trattante, in materia di contrattazione decentrata integrativa anno 2026;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, come integrate dall'art. 58, CCNL 23 febbraio 2026, risultano suddivise in:
 - **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, integrato dall'art. 58, CCNL 23 febbraio 2026;

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 87 in data 24/09/2026, ai sensi dell'art. 8, c. 2, CCNL Funzioni locali 23 febbraio 2026, è stata costituita, entro trenta giorni dalla stipulazione del CCNL, la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), c. 3, CCNL 23 febbraio 2026;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 23 febbraio 2026 che dispone:

“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con l'avvenuta adozione del bilancio di previsione e del PIAO, l'ente provvede alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate ed avvia la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo. Ai fini dell'avvio di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una esaustiva informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, nonché i dati a consuntivo sull'utilizzo delle risorse del Fondo dell'anno precedente.”;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.87 in data 24.09.2026 , recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2026;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore “3” Servizi all'Ente n.737/rg del 09/10/2027, costituzione del fondo per le risorse decentrate;

Atteso che da un ulteriore approfondimento con gli uffici si è reso indispensabile procedere ad una modifica per effetto delle somme appostate per finanziamenti PNRR pari ad €. **35.572,80**, nonché una modifica al ricalcolo del Conglobamento dei dati di comparto per il nuovo personale assunto pari ad €. **28,20** (a valere dal mese di Settembre 2026) ed economie generate dal personale transitato in quiescenza pari ad €. 2.718,40 per un totale di €. **2.859,77**;

Ritenuto, pertanto, di rettificare ed integrare la tabella allegato “A” come di seguito riportato;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del*

contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'art. 60, cc. 2 e 5, CCNL 23 febbraio 2026 che dispone:

*-Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della **indennità di comparto** alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1. (...)*

-La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline.”

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Preso atto dell'art. 3, c. 3, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 che dispone:

*-A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei **comuni fino a 3.000 abitanti** la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, **non rileva ai fini del rispetto dei limiti** previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;*

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: “Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019”;

Preso atto dunque che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio 2026 non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, eventualmente adeguato ai sensi dell'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto, inoltre, che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento rilevato in € 160.219,47 ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2026;

Visto l'art. 3, D.L. 22 aprile 2023 n. 44 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", che dispone:

"Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233";

Considerato che ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. b) del CCNL 16.11.2022, il fondo è costituito dall'importo unico consolidato anno 2017 incrementato degli aumenti contrattuali in deroga al tetto di spesa cristallizzati nella determina dell'esercizio precedente, nel nostro caso € **139.826,02** somma soggetta ai limiti art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017;

Considerato che il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 23.02.2026, prevede un incremento 0,14% monte salari 2021 (€ 661.602,00) ex art. 58 comma 1 CCNL 2026 e nel nostro caso € **926,24**, somma non soggetta ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017;

Che ai sensi dell'art. 79 comma 1bis del CCNL 16.11.2022, non vi sono risorse da integrate del differenziale stipendiale D3 - B3 a carico del bilancio;

Che ai sensi dell'art. 60 comma 2 del CCNL Funzioni Locali del 23.02.2026, è prevista una riduzione per il conglobamento indennità di comparto nello stipendio determinato in € **2.605,32**, operato in conformità a quanto indicato nella colonna 3 Tabella C per 12 mensilità per le unità di personale, anche a tempo determinato.

Considerato con determina n. 720 del 30.12.2025 di collocamento a riposo dipendente comunale in qualità di Istruttore di Vigilanza (ex categoria C, posizione economica C6), con decorrenza dal 01.04.2026;

Che nell'esercizio si sono determinate nella parte indisponibile di parte stabile, afferenti ai costi delle **P.E.O.** storicizzate € 25.873,08 che tiene conto delle cessazioni avvenuto nell'esercizio finanziario corrente, e dell'adeguamento nuovo costo indennità di **Comparto** € 11.378,70, nonché € 6.623,08 per le progressioni interne alle aree, per un totale di € **43.874,86** come meglio indicata nella sottostante tabella riassuntiva:

		CCNL 16/18	CCNL 19/21		Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Riduzione
	Dipendente	categoria	Area App.	partime %	Comp. Fondo	Comp. Bilac.	PEO STORICHE	P.I.A.	Quota Fon. Ind.	Conglobata
n.1	24	A6	Operatori	100	351,72 €	37,08 €	1.768,52 €	550,00 €	6,63 €	79,56 €
n.2	25	A6	Operatori	100	351,72 €	37,08 €	1.768,52 €	550,00 €	6,63 €	79,56 €
n.3	26	A5	Operatori	100	351,72 €	37,08 €	1.408,94 €	0,00 €	6,63 €	79,56 €
n.4	22	A6	Operatori Esp.	100	426,72 €	44,76 €	1.768,52 €	0,00 €	8,06 €	96,72 €
n.5	27	A6	Operatori Esp.	100	426,72 €	44,76 €	1.768,52 €	650,00 €	8,06 €	96,72 €
n.6	49	B3	Operatori Esp.	100	426,72 €	44,76 €	346,12 €	0,00 €	8,06 €	96,72 €
n.7	1042	NO	Istruttori	100	497,52 €	52,08 €	0,00 €	0,00 €	9,40 €	112,80 €
n.8	35	C6	Istruttori	100	124,38 €	13,02 €	815,52 €	173,08 €	9,40 €	28,20 €
n.9	36	C6	Istruttori	100	497,52 €	52,08 €	3.533,92 €	750,00 €	9,40 €	112,80 €
n.10	1012	NO	Istruttori	100	497,52 €	52,08 €	0,00 €	750,00 €	9,40 €	112,80 €
n.11	1049	NO	Istruttori	100	497,52 €	52,08 €	0,00 €	0,00 €	9,40 €	112,80 €
n.12	1050	NO	Istruttori	100	497,52 €	52,08 €	0,00 €	0,00 €	9,40 €	112,80 €
n.13	1051	NO	Istruttori	100	497,52 €	52,08 €	0,00 €	0,00 €	9,40 €	112,80 €
n.14	1052	NO	Istruttori	100	497,52 €	52,08 €	0,00 €	0,00 €	9,40 €	112,80 €

n.15	1053	NO	Istruttori	100	497,52 €	52,08 €	0,00 €	0,00 €	9,40 €	112,80 €
n.16	1054	NO	Istruttori	100	497,52 €	52,08 €	0,00 €	0,00 €	9,40 €	112,80 €
n.17	1055	NO	Istruttori	100	497,52 €	52,08 €	0,00 €	0,00 €	9,40 €	112,80 €
n.18	1057	NO	Istruttori	50	497,52 €	52,08 €	0,00 €	0,00 €	9,40 €	14,10 €
n.19	1058	NO	Istruttori	50	497,52 €	52,08 €	0,00 €	0,00 €	9,40 €	14,10 €
n.18	1	C6	Funzionari EQ	100	563,40 €	59,40 €	3.533,92 €	0,00 €	10,62 €	127,44 €
n.19	34	C6	Funzionari EQ	100	563,40 €	59,40 €	3.533,92 €	0,00 €	10,62 €	127,44 €
n.20	43	C5	Funzionari EQ	100	563,40 €	59,40 €	2.813,33 €	0,00 €	10,62 €	127,44 €
n.21	44	C5	Funzionari EQ	100	563,40 €	59,40 €	2.813,33 €	1.600,00 €	10,62 €	127,44 €
n.22	54	NO	Funzionari EQ	100	563,40 €	59,40 €	0,00 €	1.600,00 €	10,62 €	127,44 €
n.23	1046	NO	Funzionari EQ	100	563,40 €	59,40 €	0,00 €	0,00 €	10,62 €	127,44 €
n.24	1048	NO	Funzionari EQ	100	563,40 €	59,40 €	0,00 €	0,00 €	10,62 €	127,44 €
					12.373,74 €	1.299,30 €	25.873,08 €	6.623,08 €		2.605,32 €

Atteso che il predetto CCNL Funzioni Locali, consente inoltre ai sensi dell'art. 58 comma 2° in deroga ai limiti di spesa, l'incremento **parte variabile fuori dai limiti** della spesa del fondo dal 01/01/2024 di un importo annuo lordo, pari ad € 0,14% del monte salari 2021 per le annualità 2024 per € 926,24 e per il 2025 di € 926,24, da consentire un aumento pari ad **€ 1.852,48**;

Evidenziato che:

- nell'esercizio precedente sono state generate economie sul fondo parte stabile dell'anno anno precedente da riportare tra le risorse variabili 2026, **per € 2.859,77**;

Considerato la vigenza normativa di contratto rimane sostenibile da parte dell'Ente, in quanto lo stesso non presenta alcun disequilibrio di bilancio, e tale da confermare e consentire in deroga ai limiti di spesa, l'incremento **parte variabile fuori dai limiti** come indicato nella sottostante tabella riassuntiva:

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€ -
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 45 dlgs 36/2023, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi.	€ 40.000,00
Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT - FONDO FNPSA	€ 3.000,00
Legge 145 del 30.12.2018 art. 1 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€ 10.000,00
Art. 79 c. 2 lettera a) del CCNL 16.11.2022 risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga. PNNR	€ 35.572,80
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale € 2.227,66/2= € 1.113,83 Comparto e € 1.113,83 per fondo E.Q.	€ 1.113,83
Art. 58 c. 1 del CCNL del 23.02.2026. 0,14% del monte salari anno 2021, una tantum recupero annualità 2024 e 2025.	€ 1.852,48
Art. 58 c. 2 del CCNL del 23.02.2026. 0,22% del monte salari anno 2021 con decorrenza dall'anno 2025, quota d'incremento del fondo proporzionale € 1.455,52/2= € 727,76 Comparto e € 727,76 per fondo E.Q.	€ 727,76
Art. 58 c. 2 del CCNL del 23.02.2026. 0,22% del monte salari anno 2021 decorrenza dall'anno 2025, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum recupero annualità 2025.	€ 1.455,52

CCNL 23/02/2026 - ART. 59 comma 1 Risorse di PARTE STABILE non integralmente utilizzate in anni precedenti.	€ 2.859,77
TOTALE	96.582,16

- la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio **2026** (valore presunto al 31.12 da verificare nel corso dell'esercizio);

- sulla base delle istruzioni fornite dalla RGS, il numero di dipendenti presunto al 31.12.2026 (calcolato come numero di cedolini emessi e considerando in proporzione il personale a tempo parziale) è inferiore a quello al 31.12.2018, non si rende perciò necessario adeguare il limite di spesa 2016;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate dei dipendenti per l'anno **2026**, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate, nell'ammontare complessivo è determinato in € **236.408,20**, da destinare agli istituti obbligatori e alla contrattazione integrativa;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Considerato che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2026 trova copertura nelle previsioni di bilancio 2026 afferenti la spesa del personale;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione; Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

Dato atto:

- Che la spesa non rientra nelle limitazioni previste dagli artt. 6 e 8 del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni, nella Legge 122/2010, in quanto spesa non prevista tra le fattispecie indicate dalla normativa e dagli orientamenti gius-contabili;
- Della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 2° del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, in Legge n.102/2009 e del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000;
- Dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziale del Funzionario e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90, così come modificato ed integrato dalla L. 190/2012;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i CCNL Funzioni locali e in particolare quelli stipulati il 23 febbraio 2026, il 16 novembre 2022 e il 21 maggio 2018;

DETERMINA

- 1) **Di costituire**, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, integrati dall'art. 58, CCNL 23 febbraio 2026, il Fondo risorse decentrate per l'anno **2026** nell'importo complessivo di **€ 236.408,18** con relativa proposta di riparto da condividere con le OO. SS.;
- 2) **Di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) **Che**, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, parte stabile è pari ad un importo complessivo di **€ 139,826,02** e di parte variabile in deroga ai limiti di legge per **€ 96.582,16**;
- 4) **Di dare atto** che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

Progressioni Economie Orizzontali Storiche	€ 25.873,08
Progressioni Interne alle Aree	€ 11.378,70
Indennità di Comparto con riduzione conglobamento	€ 6.623,08
TOTALE	€ 43.874,86

- 5) **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2026 trova copertura nelle previsioni di bilancio 2026 afferenti la spesa del personale;
- 6) **Di dare atto** che la costituzione del Fondo per l'anno **2026** potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di modifiche nella dotazione organica, rettifica dei valori inseriti, future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 7) **Di dare atto**, inoltre, che il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019, sulla base del numero dell'effettivo numero di dipendenti rendicontati de qua che risulta inferiore alle 30 unità presenti nell'anno 2018, pertanto non è possibile procede ad alcun aumento di risorse aggiuntive;
- 8) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno **2026** trova copertura negli appositi capitoli del bilancio **2026** relativi alla spesa del personale;
- 9) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione **2026**, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 10) Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, c. 1, D.Lgs n. 267/2000, la spesa a carico del bilancio dell'esercizio **2026**;
- 11) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 12) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, *oltre all'impegno di cui sopra*, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 13) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 14) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicata nella sezione trasparenza dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- 15) Di dare atto di essere il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.
- 16) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

Il Responsabile del Procedimento
Antonio Maruottolo

Il Responsabile del Settore
Antonio Maruottolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

PARERE: in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio

Maruottolo Antonio

PARERE: in ordine alla **Regolarità contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio

Maruottolo Antonio